



| | |
|---------------|----------------------|
| Presidente | Giancarlo Galan |
| V. Presidente | Franco Manzano |
| Assessori | Renato Chisso |
| | Giancarlo Conta |
| | Marialisa Coppola |
| | Oscar De Bona |
| | Elena Donazzan |
| | Massimo Giorgetti |
| | Renzo Marangon |
| | Sandro Sandri |
| | Vendemiano Sartor |
| | Flavio Silvestrin |
| | Stefano Valdegamberi |
| Segretario | Antonio Menetto |

Deliberazione della Giunta

n. 1309 del 5 maggio 2009

OGGETTO: “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.
Piano annuale d’intervento per l’anno 2009. - L.R. n. 16/07. Approvazione del provvedimento n. 32/CR del 10.3.2009.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”, entrata in vigore il 31/07/2007, promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità attraverso il finanziamento di interventi volti:

1. alla realizzazione di opere intese a rendere fruibili gli edifici e spazi privati aperti al pubblico;
2. alla realizzazione di opere intese a rendere fruibili gli edifici privati di civile abitazione;
3. all’acquisto di facilitatori della vita di relazione;
4. all’adattamento dei mezzi di locomozione privati.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, l’art. 17 della succitata Legge regionale dispone che la Giunta Regionale, per ogni esercizio finanziario del proprio bilancio, adotti, sentite le competenti Commissioni Consiliari, il piano annuale d’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche specificando:

- a) l’ammontare complessivo dei fondi resi disponibili;
- b) i criteri di ripartizione di detti fondi;
- c) le priorità d’intervento;
- d) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti e soggetti pubblici e privati.

Con deliberazione n. 2422 dell’8.8.2008 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 24 della citata LR 16/07, le disposizioni applicative riguardanti gli aspetti amministrativi e gestionali della normativa.

La Legge Regionale del Bilancio di previsione per l’anno 2009, n. 2 del 12.1.2009, ha stanziato al capitolo 100618 l’importo di € 2.000.000,00.= per la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Con il presente provvedimento, pertanto, preso atto del parere favorevole espresso dalla 7^a Commissione consiliare in data 31.3.09 sul provvedimento di Giunta regionale 32/CR del 10.3.2009, si intende dare attuazione alle disposizioni del sopracitato art. 17 della Legge Regionale n. 16/07, adottando il Piano di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche relativo all’anno 2009 per gli edifici privati.

Per quanto riguarda la destinazione della disponibilità riferita agli interventi nell’area privata, ferma restando la possibilità per la Giunta Regionale di riservare al soddisfacimento del fabbisogno comunicato dai Comuni ulteriori risorse provenienti da finanziamenti statali, si ritiene di ammettere al contributo regionale per l’anno 2009 gli interventi che rientrano nei seguenti articoli:

- art. 13: edifici privati (opere murarie finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche);
- art. 14: (facilitatori della vita di relazione);
- art. 16: (adattamento di mezzi di locomozione privati).

Il contributo verrà ripartito in modo proporzionale tra i richiedenti, sino alla concorrenza massima del fabbisogno previsto dalla L.R. 16/07, e all'importo stabilito dalla L.R. 2/2009.

In conformità a quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 16/07, gli enti e i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi di cui sopra possono presentare istanza di contributo, al Sindaco del Comune di residenza per gli articoli 14 e 16 della L.R. 16/07 e al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili per l'art. 13, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, utilizzando l'apposito modello - Allegato A alla citata DGR n. 2422/08 - specificando che, alla data della domanda, le opere e gli interventi non erano stati eseguiti e/o i beni non erano stati acquistati.

I Comuni, tenuto conto delle citate disposizioni applicative alla LR 16/07, contenute nella DGR n. 2422/08, valutano l'ammissibilità delle istanze pervenute in base ai seguenti criteri:

- verifica del termine perentorio di presentazione delle domande;
- rispondenza delle caratteristiche del richiedente ai requisiti previsti all'art. 21 della L.R. 16/07;
- individuazione della spesa ritenuta ammissibile, determinata esclusivamente da lavori e/o fornitura di beni, IVA compresa, in quanto finalizzata al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 16/07.

Per quanto riguarda l'acquisto di facilitatori della vita di relazione (art. 14 L.R. 16/07), con l'eccezione di servo-scala, ascensori o piattaforme elevatrici, per i quali è sufficiente la presentazione del certificato medico attestante la difficoltà di deambulazione, considerate le tipologie di domande sinora presentate, si ritiene di accogliere le indicazioni della Commissione tecnico scientifica sulle barriere architettoniche nello specifico interpellata nella seduta del 24.11.2008, prevedendo la necessità di allegare alla domanda di contributo una specifica prescrizione dello specialista o del terapeuta che attesti la necessità della fornitura per le finalità di cui alla LR 16/07.

In analogia a quanto disposto per la Legge 9/1/1989, n. 13, si stabilisce che, per un insieme di opere funzionalmente connesse, deve essere presentata una sola domanda per interventi rientranti negli articoli suddetti.

Inoltre, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, i Comuni comunicano alla Regione, Direzione per i Servizi Sociali, il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

Successivamente la Giunta Regionale provvederà a ripartire ai Comuni le risorse disponibili, pari ad € 2.000.000,00.= di cui al cap. 100618 del Bilancio di Previsione per l'anno 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 13/1989;

VISTA la L.R. n. 16/2007;

VISTA la DGR n. 2422/2008;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 32 del 10.3.2009;

VISTO il parere espresso dalla 7^a Commissione Consiliare in data 31 marzo 2009:

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare, a valere sulla disponibilità di bilancio regionale di previsione 2009, capitolo 100618 “Interventi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”, il Piano annuale degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 17 della Legge Regionale 12/07/2007 n. 16, come espresso in premessa, per quanto riguarda gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per la spesa complessiva di € 2.000.000,00.=;
3. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la ripartizione ai Comuni per gli interventi di cui al punto 2., ed il relativo impegno di spesa.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

Gli enti e i soggetti privati interessati al provvedimento possono presentare istanza al sindaco del Comune competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, edizione del venerdì, prevista a partire dal 22 maggio. La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato con l'allegato A della DGR 2422 dell'8 agosto 2008, che è scaricabile dal portale www.venetosociale.it alla voce “Modulistica”.